

DDL 2237

EMENDAMENTI

BOZZA NON CORRETTA

17 FEBBRAIO 2016

TOMO II

AS 2237

ARTICOLO 5

Al comma 1 le parole : «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2016».

BRUNI



Gruppo Parlamentare Conservatori e Riformatori
Ufficio Legislativo

5.1

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE 2237

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2016.

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI,
MANGILI

Monteverchi

5.2

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE 2237

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2016 con le seguenti: 30 settembre 2016.

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI,
MANGILI

Monteverchi

5.3

EMENDAMENTO

ART. 5

Lx Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Lx insure

"Art. 5.1. (Proroga disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti «tutto compreso»).

1. All'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2017».

2. All'articolo 9 della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: «l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017»;

b) al comma 2, le parole: «entro il 31 dicembre 2015», sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016».

D'ALÌ

Alon (MANDUCI)
NOTA: reca norme in materia di assicurazione per i contratti di turismo organizzato e fondo di garanzia.



5.0.1

AS 2237

Emendamento

Art. 5

Yuseure

dx Dopo l'articolo 5, il seguente:

«Art. 5-bis»

(Proroga disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti «tutto compreso»).

«1. All'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2017».

2. Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera a), le parole: «l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017»;

al comma 2 le parole: «entro il 31 dicembre 2015», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016».

Uras De Petris

5.0.2

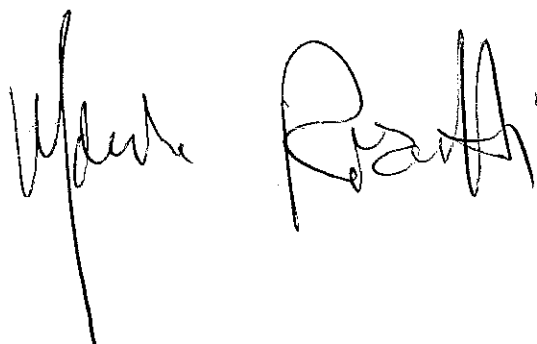
EMENDAMENTO

ART. 6

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4.1. Le disposizioni di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 rimangono in vigore fino al 30 giugno 2016. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti."

RIZZOTTI



MOTIVAZIONE

L'articolo 334 del d.lgs. 7 settembre 2005, n.209 ha spostato a carico dei cittadini il contributo SSN delle polizze RC auto. La cessazione di quanto previsto da tale articolo al 30 giugno 2016 ricondurrà il contributo per il SSN delle polizze RC auto sulle compagnie assicuratrici favorendo così quanto disposto dagli artt. 2043 e 2054 del codice civile.



6.1

EMENDAMENTO

ART. 6

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

"4-ter. All'ultimo capoverso del comma 601 dell'articolo 1 della legge n.190 del 2014 sostituire le parole da: « 30 aprile 2015» a «presente comma» con le seguenti: « 30 giugno 2016, il Ministro della salute d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze applica per il 2016 i pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1 comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»"

D'ALÌ

Sergio Alleanza (MANDELLI)

NOTA: l'emendamento reca proroga di termini definizione dei pesi ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario



6.2

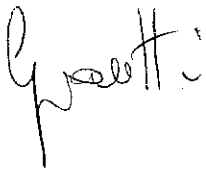
EMENDAMENTO A.S. 2237

Articolo 6

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

"4-ter. All'articolo 1, comma 303, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole "A decorrere dal 1° gennaio 2015 il medico necroscopo" sono sostituite dalle seguenti "A decorrere dal 1° marzo 2016 il medico necroscopo o un suo delegato"

GAETTI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI



63

EMENDAMENTO

Art. 6

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

"4-ter. Al fine di assicurare la regolare ed uniforme somministrazione dei farmaci innovativi, nel rispetto della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale e in relazione alle misure di efficientamento del settore sanitario previste dai commi da 521 a 552 e dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, commi 10 e 11, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, quanto disposto dal comma 569, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è prorogato al 31 dicembre 2017. Al fine di incrementare il fondo previsto dal presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono altresì aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di garantire l'accesso uniforme alle cure innovative ai pazienti affetti da patologie oncologiche su tutto il territorio nazionale. Le addizionali dovranno garantire un maggiore gettito complessivo pari a 200 milioni per l'anno 2016 e a 200 milioni a decorrere dal 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

SCAVONE , BARANI , AMORUSO , AURICCHIO, COMPAGNONE , CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
LANGELLA , LONGO, MAZZONI , RUVOLO, VERDINI

6.4

EMENDAMENTO

Art. 6

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

"4-ter. All'art. 1, comma 574, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo le parole: "prestazioni di assistenza ospedaliera", sono aggiunte le seguenti: "ed ambulatoriale".

D'ANNA, BARANI, LANGELLA, AMORUSO , AURICCHIO, COMPAGNONE , CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LONGO, MAZZONI , RUVOLO, VERDINI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D'Anna', written in a cursive style.

6.5

AS 2237

EMENDAMENTO

Art.6

Dopo il comma 4-bis aggiungere:

4-ter. Il decreto del Ministro della Salute del 11 gennaio 2016 di modifica del decreto 24 aprile 2013, recante: «Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.», è abrogato.

D'AMBROSIO LETTIERI



6.6

AS. 2237
EMENDAMENTO

ARTICOLO 7

Al comma 1, aggiungere alla fine le seguenti parole: «e le parole "Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori" sono sostituite dalle seguenti: "Con riferimento ai contratti di appalto".»

COMAROLI



7.1

Emendamento
Articolo 7

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 dicembre 2017".»

AIELLO 

GUALDANI

DALLA TOR

CONTE FRANCO

ANITORI

VICECONTE

DI GIACOMO

COLUCCI

BILARDI

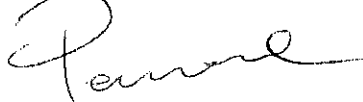
7.2

AS 2237

ART 7

Al comma 2, lettere a) e b), sostituire le parole: 31 luglio 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2016.

Perrone



Gruppo Parlamentare Conservatori e Riformisti italiani
Ufficio Legislativo

7.3

A.S. 2237

Emendamento

Art. 7

Al comma 2, lettera.b-bis), sostituire le parole:<< 31 luglio 2016>> con le seguenti: <<31 dicembre 2017>>.

FILIPPI

Filippi

7.4

AS 2237

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

ART 7

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

Al comma 2, lettera **b-bis**) sostituire le parole: 31 luglio 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2016.

Penone (PORRONE)

TESTO COORDINATO CON LA MODIFICA PROPOSTA

2. All'articolo 253 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: (omissis) *b-bis*) al comma 20-*bis*, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016». **31 dicembre 2016.**

7.5

A.S. 2237

Emendamento

Art. 7

Al comma 4-bis, sostituire le parole: "31 luglio 2016" con le seguenti: "31 dicembre 2017", e aggiungere infine le seguenti parole: << e le parole: "ai migliori cinque anni del decennio antecedente" sono sostituite dalle seguenti: "al decennio antecedente".

FILIPPI

Filippi

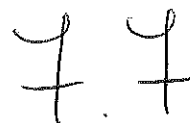
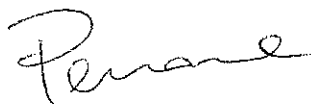
7.6

AS 2237

ART 7

Al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 luglio 2016.

Perrone

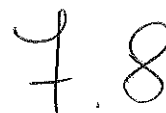


EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE 2237

ART. 7

Al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 30 giugno 2016.

CIOFFI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Cioffi".A handwritten number "7.8" in a simple, slightly stylized font.

AS. 2237
EMENDAMENTO

ARTICOLO 7

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, sono aggiunti i seguenti commi:

"8-bis. All'art. 9 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9-bis è abrogato;

b) al comma 9-quater, le parole "del presente decreto" sono sostituite con "del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210".

8-ter. All'art. 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è inserito il seguente comma:

"2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria." »

COMAROLI



7.9

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE 2237

ART. 7.

Sopprimere il comma 7.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, CIOFFI

Cioffi

7. 10

AS. 2237
EMENDAMENTO

ARTICOLO 7

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

«8-bis. Per la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, da parte Comuni che, alla data del 30 giugno 2015, abbiano avviato le procedure, anche non giuridicamente vincolanti, stabilite ai sensi del decreto del 3 ottobre 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 9 gennaio 2013, S.G. n. 7, sono riassegnate al medesimo ministero 150 milioni per l'anno 2016».

8-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per il 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

CROSIO



7.11

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE 2237

ART. 7.

Al comma 9, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 30 giugno 2016.

CIOFFI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Cioffi

7. 12

EMENDAMENTO ALL'AS 2237

Art. 7

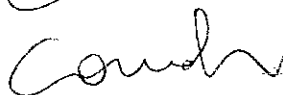
Dopo il comma 10 inserire il seguente:

“10-bis. All'articolo 30 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 il comma 3 è sostituito dal seguente comma: “3. Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di quattro anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formati fino al 31 dicembre 2015, sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. È altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Sen. Crosio



Sen. Comaroli



7.13

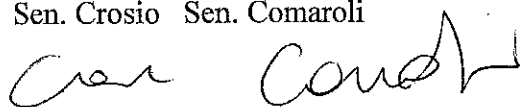
EMENDAMENTO ALL'AS 2237

Art. 7

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

“10-bis. Il termine di cinque anni per l'utilizzazione edificatoria dell'area prevista dall'articolo 1, comma 474 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prorogato dal decreto legge 29 dicembre 2011, n. 206, convertito, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è ulteriormente prorogato di cinque anni, a decorrere dalla data della rivalutazione, e, pertanto, fino al 31 dicembre 2020”.

Sen. Crosio Sen. Comaroli



7.14

AS 2237

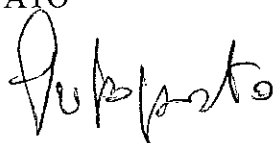
Emendamento

Art.7

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

“10-*bis*. La riduzione della sanzione per il non rispetto del patto di stabilità interno da parte degli Enti Locali per spese di edilizia scolastica prevista dall'articolo 1, comma 164, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è prorogata all'anno 2016. Gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016 le spese sostenute nell'anno 2015 per l'edilizia scolastica.”

PUPPATO



7.15

AS 2237

Emendamento

Art. 7

Il comma 11-bis è soppresso

De Petris Uras

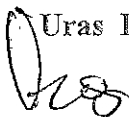

7.16

AS 2237

Emendamento

Art. 7

Sopprimere il comma 11-quater

Uras De Petris


7.17

AS 2237

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 11-quater, aggiungere i seguenti:

“11-quinquies. Il termine previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 ottobre 2008, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199 è prorogato al 31 dicembre 2016. Tale termine si applica anche alle esecuzioni di sfratto motivate da morosità per le famiglie che hanno i requisiti di cui al Decreto Ministero, Infrastrutture e trasporti 14 maggio 2014.

11-sexies. Il termine di cui al comma 11-bis, può essere sospeso esclusivamente su richiesta motivata e certificata del Comune competente per territorio alla Prefettura di riferimento, nel caso in cui lo stesso abbia attivato le iniziative, ivi compresa la graduazione degli sfratti, relative alla disponibilità effettiva delle risorse di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché degli alloggi oggetto di interventi di manutenzione e di recupero di cui all’articolo 4 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, resi effettivamente disponibili.

11-septies. Gli alloggi oggetto di interventi di manutenzione di cui all’articolo 4 della legge 23 maggio 2014, n. 80 ed effettivamente disponibili, nonché le risorse del fondo, di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nella quota destinata dalla ripartizione effettuata in sede di Conferenza Unificata del 21 gennaio 2015, sono assegnati prioritariamente alle categorie sociali di cui all’articolo 1 comma 1, della legge 8 febbraio 2007 n. 9, e alle famiglie con i requisiti di cui al Decreto Ministero, Infrastrutture e trasporti 14 maggio 2014, al fine di garantire loro il passaggio da casa a casa e l’effettivo accompagnamento sociale da parte dell’Amministrazione comunale.”

Uras De Petris

7.18

AS 2237

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 11- quater, aggiungere i seguenti:

“11-quinquies. All’articolo 1 comma 1 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito nella legge 23 maggio 2014, n. 80, sostituire le parole <<100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015>> con le seguenti <<100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, e 200 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018>>.

11-sexies. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma, si provvede comunque nei limiti del gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies.

1-quater. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

1-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
- b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».”

De Petris Uras



7.19

AS 2237

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 11-quater, aggiungere i seguenti:

“11-quinquies. All’articolo 1 comma 1 della legge 23 maggio 2014, n 80, sostituire le parole <<2014 e 2015>> con le seguenti <<2014, 2015, 2016, 2017 e 2018>>.

11-sexies. Il comma 4-bis dell’articolo 37, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso.”

De Petris Uras


7.20

AS 2237

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 11-quater, aggiungere il seguente:

“11-quinquies. Il termine previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 ottobre 2008, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199 è prorogato al 31 dicembre 2016. Tale termine si applica anche alle esecuzioni di sfratto motivate da morosità per le famiglie che hanno i requisiti di cui al Decreto Ministero, Infrastrutture e trasporti 14 maggio 2014.”

 De Petris Uras

7.21

AS 2237

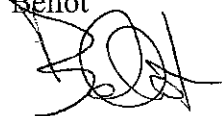
Emendamento

Art. 7

Dopo il comma *11-quater* aggiungere il seguente:

"11-quinquies. Al fine di evitare la dismissione del servizio di gestione delle strade ex Anas da parte della Provincia di Belluno, è prorogato, anche per l'anno 2016, lo stanziamento a favore della provincia stessa, di risorse finanziarie per un importo non inferiore a 7,430 milioni di euro"

Bellot



7. 22

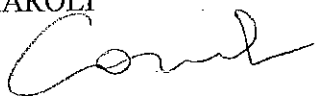
AS. 2237
EMENDAMENTO

ARTICOLO 7

Aggiungere infine il seguente comma:

«11-*quinqies*. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole «nei comuni capoluogo di provincia» sono aggiunte le seguenti «e in quelli a questi contermini, esclusivamente per i fini di cui comma 1 dell'articolo 18 del decreto -legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 12 luglio 1991, n. 203»».

COMAROLI



7.23

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 11-quater, aggiungere il seguente:

"11-quinquies. in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'entrata in vigore della revoca delle risorse finalizzate alla realizzazione della riqualificazione della tranvia Milano-Limbrate, 1° lotto funzionale, di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, è prorogata al 1° gennaio 2017."

4-0
PELLI D'ALÌ
f. 24
Mandelli

NOTA: l'emendamento stabilisce che l'entrata in vigore della revoca delle risorse finalizzate alla realizzazione della riqualificazione della tranvia Milano Limbrate, 1° lotto funzionale, è prorogata al 1° gennaio 2017.



f. 24

AS. 2237
EMENDAMENTO

ARTICOLO 7

Aggiungere infine il seguente comma:

«11-*quinquies*. Per l'anno 2016, le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 3 del DPCM 11 marzo 2013 e successive modifiche sono destinate, in deroga all'articolo 4, comma 3, del medesimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, ad incrementare la dotazione per il medesimo anno del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 74.476.600 euro.»

COMAROLI

Consul

7.25

Emendamento disegno di legge 2237

ART. 8.

Sopprimere l'articolo

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI,
MANGILI

Morone

8.1

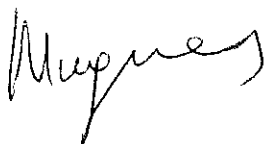
EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE 2237

ART. 8.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

Al comma 1, lettera a), premettere le parole: In ragione della mancata adozione delle opportune modifiche normative con particolare riferimento alla semplificazione e al miglioramento tecnologico dell'intero sistema SISTRI.

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI,
MANGILI



8.2

AS 2237

Emendamento

Art. 8

Al comma 1, lettera a) sopprimere dalle parole "ed è aggiunto" fino alla fine della lettera

 De Petris Uras

8.3

EMENDAMENTO ALL'AS 2237

Art. 8

Al comma 1 lettera a), sostituire le parole da : “ed è aggiunto, in fine” con le seguenti: <<e le parole “1° aprile 2015” sono sostituite dalle seguenti: “1° aprile 2017”>>.

Sen. Arrigoni

Sen. Comaroli

Arrigoni
Comaroli

8.4

AS 2237

Emendamento

Art.8

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole "31 dicembre.2016" con le seguenti "30 giugno.2016".

PUPPATO

Puppato

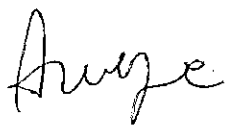
8.5

EMENDAMENTO ALL'AS 2237

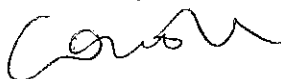
Art. 8

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento" con le seguenti: non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

Sen. Arrigoni



Sen. Comaroli



8.6

EMENDAMENTO ALL'AS 2237

Art. 8

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "del 50 per cento" con le seguenti: "del 75 per cento";

Sen. Arrigoni

Arrigoni

Sen. Comaroli

Comaroli

87

AS. 2237
EMENDAMENTO

ARTICOLO 8

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) Le disposizioni di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono sospese per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per le imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e per i relativi Consorzi di filiera.»

Conseguentemente:

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 7 milioni a decorrere per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

COMAROLI
ARRIGONI

Conob!
Lothman

8.8

EMENDAMENTO

ART. 8

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al comma 3-bis, terzo periodo, le parole: «1° aprile 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 2017».

D'ALÌ

ldyf *Alon (MANDELLI)*

NOTA: alla luce della ulteriore proroga dell'operatività del SISTRI intervenuta con il presente decreto-legge, è necessario differire anche la data a partire dalla quale diventano applicabili le sanzioni per la mancata iscrizione ed il mancato pagamento del contributo al sistema.



8.9

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE 2237

ART. 8.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI,
MANGILI

Morone

8.10

AS 2237

Emendamento

Art. 8

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole “ stabilito al 31 dicembre 2016”, con le seguenti “non oltre la piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedure ad evidenza pubblica, bandite dalla Consip il 26 giugno 2015, e comunque entro il 31 dicembre 2016”

Uras De Petris


8.11

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE 2237

ART. 8.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: al 31 dicembre 2016 con le seguenti: al 30 giugno 2016.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: sino al 31 dicembre 2016 con le seguenti: sino al 30 giugno 2016.

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI,
MANGILI

Martelli

8.12

Emendamento disegno di legge 2237

ART. 8.

Al comma 1 sopprimere la lett. b)-bis.

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI,
MANGILI

Moravese

8.13

AS 2237

Emendamento

Art.8

Al comma 1, lettera b-*bis*) sostituire ove ricorrono le parole "10 milioni" con le seguenti "5 milioni".

PUPPATO

Puppato

8.14

EMENDAMENTO ALL'AS 2237

Art. 8

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, adotta i provvedimenti necessari ai fini della restituzione delle quote di iscrizione al SISTRI, per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, da parte dei soggetti che sono stati iscritti al sistema e successivamente sono stati esclusi ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dei successivi decreti attuativi."

Sen. Arrigoni

Sen. Comaroli

Arrigoni
Comaroli

8.15

EMENDAMENTO

ARTICOLO 8

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 96, comma 7, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le parole "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

Antonio d'ALI'

NOTA: l'emendamento reca la proroga per la presentazione delle denunce dei pozzi.



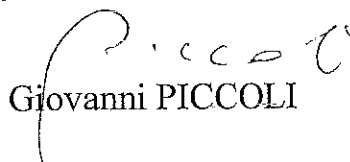
8.16

EMENDAMENTO

ART. 8

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. L'applicazione del comma 5 dell'articolo 151, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è differita al 1° gennaio 2019. Per gli anni 2016 e 2017 la garanzia fideiussoria è di un anno e non si applica agli affidamenti in house."


Giovanni PICCOLI



8.17

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE 2237

ART. 8.

Sopprimere il comma 2.

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, GIROTTA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA,
BULGARELLI, MANGILI

Nugnes

8.18

AS 2237

Emendamento

Art. 8

Il comma 2, è soppresso

 Del Petris Uras

8.19

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE 2237

ART. 8.

Al comma 2, sopprimere il capoverso comma 3-bis.

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI,
MANGILI

Martelli

8.20

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE 2237

ART. 8.

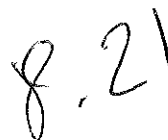
Al comma 2, capoverso comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2017 con le seguenti: 31 maggio 2016

Conseguentemente,

al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e che non siano sottoposti a procedure di indagine o di infrazione da parte della Commissione europea, che abbiano rispettato tutte le osservazioni del documento autorizzativo per il quale è richiesta la proroga e che non siano oggetto di indagini della magistratura;

al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2017 con le seguenti: 31 maggio 2016.

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI,
MANGILI



EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE 2237

ART. 8.

Al comma 2, capoverso comma 3-ter, primo periodo, sostituire le parole: alla data del 31 dicembre 2015 con le seguenti: alla data del 31 luglio 2015.

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e che non siano sottoposti a procedure di indagine o di infrazione da parte della Commissione europea, che abbiano rispettato tutte le osservazioni del documento autorizzativo per il quale è richiesta la proroga e che non siano oggetto di indagini della magistratura.

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI,
MANGILI

Martelli

8.22

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE 2237

ART. 8.

Al comma 2, capoverso comma 3-ter, primo periodo, sostituire le parole: " alla data del 31 dicembre 2015," con le seguenti: " alla data del 31 luglio 2015."

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI,
MANGILI

Moronese

8.23

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE 2237

ART. 8.

Al comma 2, capoverso comma 3-ter, secondo periodo, sostituire le parole: e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, con le seguenti: e comunque non oltre il 31 maggio 2016.

Conseguentemente al secondo periodo dopo la parola: gestore aggiungere le seguenti: , non sottoposto a procedure di indagine o di infrazione da parte della Commissione europea e che abbia rispettato tutte le osservazioni del documento autorizzativo per il quale è richiesta la proroga e che non sia oggetto di indagini della magistratura,.

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI,
MANGILI



8.24

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE 2237

ART. 8.

Al comma 3, premettere le parole: Al fine di scongiurare l'incenerimento di specifiche tipologie di rifiuti,.

Conseguentemente, -al medesimo comma, sostituire le parole: 29 febbraio 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2015.

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI,
MANGILI

Martelli

8.25

EMENDAMENTO

ART. 8

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2013, n. 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il termine di cui al comma 2-ter dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2016 nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania.»"

D'ALÌ

[Signature] (MANDELLI)

NOTA: proroga delle attività delle società provinciali che gestiscono il ciclo dei rifiuti in Campania



8.26

EMENDAMENTO

ART. 8

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità tecnica, amministrativa e contabile nella gestione della medesima emergenza ambientale, continuano a produrre effetti, fino al 31 dicembre 2016, le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, come integrate e modificate dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, in deroga all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate disposizioni."

D'ALÌ

(MANELLI)
NOTA: l'emendamento reca interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania (Napoli) e dei laghetti di Castelvolturmo (Caserta)



8.27

EMENDAMENTO

ART. 8

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»."

D'ALÌ

Alberici (MANDELLI)
NOTA: l'emendamento reca proroghe per la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania (Napoli) e dei Laghetti di Castelvoturno (Caserta).



8.28

EMENDAMENTO

Art. 8

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

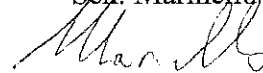
“3-bis. All’articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 16 agosto 2014, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

“2-ter. L’attuazione degli interventi e l’espletamento delle attività previste nel presente articolo è attribuita alla struttura regionale ordinariamente competente in materia di programmazione e gestione del rischio idrogeologico.”;

2. Al comma 9 le parole “entro il 31 dicembre 2015” sono sostituite dalle parole “entro il 31 dicembre 2016”.

Sen. Marinello



8.29

AS. 2237
EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Lx

«Art. 9-bis. (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) - 1. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole "60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite con le parole "il 31 dicembre 2018". Alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: ", a seguito delle modifiche alla composizione della commissione previste dall'art. 20, comma 1, lett. c), n. 1), del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, che hanno effetto ai fini della nomina dei membri della commissione in scadenza il 3 luglio 2019.»

COMAROLI

Comaroli

90.1

AS. 2237
EMENDAMENTO

10.1

Art.10

Sopprimere il comma 1.

COMAROLI

Coma

10.2

AS 2237

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

ART 10

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

Al comma 1 sostituire le parole: "30 giugno 2016" con le seguenti: "31 dicembre 2016".

Perone (PERRONE)

TESTO COORDINATO CON LA MODIFICA PROPOSTA

All'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016»; «31 dicembre 2016».

10-3

AS 2237

EMENDAMENTO

Art. 10

All'articolo 10, dopo il comma 1, ^{emenda}aggiungere il seguente:

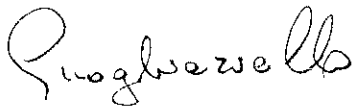
1-bis. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 24 settembre 2015 il primo periodo è modificato come segue:

le parole "nei 24 mesi antecedenti l'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti "nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2013 e il 31 dicembre 2015"

conseguentemente

le parole "30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti "il 30 giugno 2016".

QUAGLIARIELLO



10. h

AS 2237

Emendamento

Art. 10

Dopo il comma 1, ^{come} ~~è inserito~~ il seguente:

“1.1. All’articolo 1, comma 9-quinquies del decreto legge 24 gennaio 2015, n.4, dopo le parole “verifica del gettito per l’anno 2014” sono aggiunte le parole “ed entro il 30 giugno 2016 alla verifica del gettito per l’anno 2015”.

Da Petris Uras



10.5

AS 2237

EMENDAMENTO

ART. 10

Dopo il comma 1-bis, ^{invece} aggiungere il seguente:

"1-ter. All'articolo 1, comma 9-quinquies, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, dopo le parole: «verifica del gettito per l'anno 2014» sono aggiunte le seguenti: «ed entro il 30 giugno 2016, alla verifica del gettito per l'anno 2015»."

D'ALÌ

MANDELLI

~~NOTA: l'emendamento reca l'estensione al 2015 della verifica del gettito in su i terreni agricoli~~



10.6

AS 2237

Emendamento

Art. 10

Intervento e con il

Il comma 2 è ~~sostituito dal~~ seguente:

2.

a) Al punto 11 della tabella A allegata al testo unico di cui al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e s.m.i., il capoverso: «In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento» è abrogato e sostituito dal seguente: «Ai prodotti energetici utilizzati da unità di cogenerazione ad alto rendimento, come definita dalla lettera o), articolo 2, Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, si applica l'aliquota per la produzione di energia elettrica di cui alla Tabella A, allegata al presente Testo Unico.

b) Sono abrogati a partire dal 1° gennaio 2016 i commi 1 e 2, Art. 3-bis, D.L. 2 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 11, comma 1, Legge 26 aprile 2012, n. 44 e il D.M. 27 ottobre 2011, pubblicato su G.U. 18 gennaio 2012, n. 14.”.

DI BIA G. 20

Motivazione

Con la nuova formulazione del comma si intende applicare l'aliquota di accisa per produzione elettrica a tutto il prodotto energetico utilizzato - come previsto al comma 1 del citato art. 3-bis - solo ed esclusivamente da unità di cogenerazione ad alto rendimento, in attuazione dell'art. 15, Direttiva 2003/96/CE.

La presente richiesta/proposta è stata già formulata e presentata in occasione dei diversi Provvedimenti “Milleproroghe” e della Legge Delega di riforma fiscale con particolare riferimento all'art. 15 (fiscalità energetica e ambientale).

10.7

AS 2237

EMENDAMENTO

ART. 10

Dopo il comma 2-sexies, aggiungere i seguenti:

2-septies. Al fine di garantire la tenuta del sistema di formazione ed istruzione professionale, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge resta ferma la detrazione dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi assolta dagli organismi di formazione professionale per la realizzazione delle attività formative a qualifica, ancorché in relazione alle stesse abbiano ricevuto contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel solo caso in cui la citata imposta non sia stata considerata quale costo finanziato dal contributo. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso dell'imposta non detratta.

2-octies. L'articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto, assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.

2-nonies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale, tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del decreto n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

2-decies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 2-septies, 2-octies e 2-nonies, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

D'ALÌ

ldf *Alber (MANDELLI)*

NOTA: l'emendamento stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che hanno diritto alla detrazione.



10.8

AS 2237
Emendamento

All'articolo 10, il comma 7 ^{invece} ~~è sostituito dal~~ seguente:

7. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) All'articolo 3, comma 3, dopo le parole: « di previsione 2013, 2014 e 2015, » sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2016 con riferimento all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, ».
- b) le parole: «1° gennaio 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2017»;
- c) le parole: «31 dicembre 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
- d) le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
- e) le parole: «1° gennaio 2018», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019»;
- f) all'articolo 2, comma 5, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017»;
- g) all'articolo 3, comma 3, le parole: «, il 2014 e il 2015» sono sostituite dalle seguenti: ", il 2014, 2015 e il 2016" e le parole: ««, 2014 e 2015»; » sono sostituite dalle seguenti: ««, 2014, 2015 e 2016»;
- h) all'articolo 4, comma 5, le parole: «entro il 31 ottobre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2017»;

Alla luce delle proroghe di cui al presente comma è da intendersi conseguentemente prorogata l'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, non ancora emanati.

DI BIAGIO



10.8

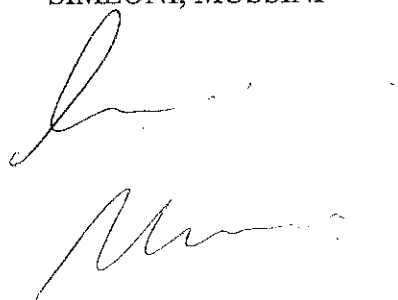
AS 2237

EMENDAMENTO

ART. 10

Al comma 7, sostituire la parola "2016" con la seguente: "2017".

SIMEONI, MUSSINI

Two handwritten signatures in black ink. The top signature is a cursive script, likely belonging to Simeoni, and the bottom signature is also in cursive, likely belonging to Mussini.

10. 10

AS 2237

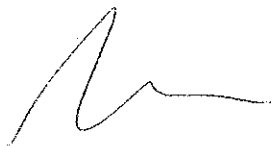
EMENDAMENTO

ART. 10

Sostituire il comma 7-ter con il seguente:

7-ter. In considerazione della soppressione dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, prevista per il 1° gennaio 2019, all'articolo 8, comma 2, decimo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: «2017» e «2018» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2018» e «2019».

SIMEONI, MUSSINI



10.11

AS 2237

ARTICOLO 10

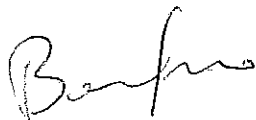
Dopo il comma 8, ^{in cui} è aggiunto il seguente:

«8-bis. Al comma 1 dell'articolo 9, del DECRETO-LEGGE 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80, le parole: "Per il quadriennio 2014-2017 sono sostituite dalle seguenti: Per il periodo 2014-2020».

Conseguentemente

Agli oneri derivanti valutati in 37,96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Bonfrisco



Gruppo Parlamentare Conservatori e Riformisti
Ufficio Legislativo

10.12

AS 2237

EMENDAMENTO

ART. 10

Dopo il comma 8-ter ^{in fine} aggiungere il seguente:

"8-ter.1. Le disposizioni di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 rimangono in vigore fino al 30 giugno 2016. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti."

RIZZOTTI



MOTIVAZIONE

L'articolo 334 del d.lgs. 7 settembre 2005, n.209 ha spostato a carico dei cittadini il contributo SSN delle polizze RC auto. La cessazione di quanto previsto da tale articolo al 30 giugno 2016 ricondurrà il contributo per il SSN delle polizze RC auto sulle compagnie assicuratrici favorendo così quanto disposto dagli artt. 2043 e 2054 del codice civile.



10.13

DDI 2237

Art. 10

~~aggiungere~~
Dopo il comma 8-sexies, sono inseriti i seguenti:

<<8-septies. Al comma 728 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", le parole "la Regione siciliana e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione siciliana e la regione Friuli-Venezia Giulia";

8-octies. Al comma 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", le parole: "Valle d'Aosta" sono soppresse."

8-novies. Il terzo periodo della lettera a) del comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" è soppresso.

8-decies. Dopo il comma 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" è aggiunto il seguente:

"734bis. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono, per gli enti locali dei rispettivi territori, le modalità attuative del presente articolo, anche avuto riguardo ai meccanismi sanzionatori in caso di mancato raggiungimento del saldo e alle modalità di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, mediante l'esercizio delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.">>.

Sen. LANIERE, Sen. PANIZZA

10.14

AS 2237

Emendamento

Art. 10

Dopo il comma 8- sexies aggiungere i seguenti:

8-septies. La misura di cui all'articolo 1, comma 309 della legge 24 dicembre 2007, n.244 è prorogata per gli anni 2016, 2017 e 2018.

8-octies. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis si provvede entro il limite di spesa di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 mediante applicazione di quanto previsto dal comma 8-quater.

8-nonies. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190 è abrogato. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente comma, opportunamente accertate, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate all'attuazione di quanto previsto dal comma 8-bis.

De Petris Uras


10.15

AS 2237

Emendamento

Art. 10

Dopo il comma 8-sexies aggiungere i seguenti:

8-septies Al comma 1, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014, le parole: «Per il quadriennio 2014-2017», sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2014 al 2020”.

8-octies . Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 8-septies, pari a 36,27 milioni di euro in ragione annua a decorrere dal 2018, si provvede, fino al fabbisogno, mediante le seguenti disposizioni:

a) Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, il comma 3 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e il comma 66 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono soppressi;

b) La lettera i) del comma 1, dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa;

c) Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso;

d) Le lettere e), f), e h) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soppresse.

 De Petris Uras

10.16

AS. 2237
EMENDAMENTO
ARTICOLO 10

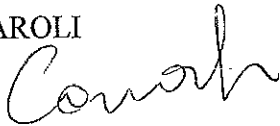
Dsp 2 comma 8 - *8-octies*,

Aggiungere infine i seguenti commi:

«8-septies. Per l'anno 2016 valgono le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, del decreto legge 19 giugno 2015, n.78 convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 a tal fine sono considerati gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti dell'anno 2015.»

8-octies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per il 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

COMAROLI



10.17

AS 2237

Emendamento

Art. 10

Dopo il comma 8-sexies , aggiungere il seguente ~~comma~~:

8-septies. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), comma 10, dell'articolo 1, premettere la seguente: «0a) sostituire il comma 9, con il seguente: " 9. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo"».

b) al medesimo comma 10, dopo la lettera b) , aggiungere la seguente:« b-bis) sostituire il comma 19 con il seguente: "19. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 400 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 600. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3- *bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".»

c) Le maggiori entrate di cui al comma 10, lettera a)-e b-bis) , pari a 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016, sono destinate: al comma 208, primo periodo, dopo: «esclusione sociale» *aggiungere il seguente:* «di tipo universale, rivolto cioè a tutti i nuclei familiari in condizioni di povertà,» *e sostituire la frase:* «600» *con la seguente:* «2100» *e:* «1000» *con:* «2500».

Uras De Petris


10.18

AS 2237

EMENDAMENTO

ART. 10

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:

8-septies. All'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «ad esclusione di quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147» sono soppresse.

D'ALÌ

[Signature] *[Signature]* (MANDELLI)

NOTA: l'emendamento allarga la possibilità di posticipare il pagamento dei mutui concessi da CDP e trasferiti al MEF e scadenti nell'anno 2016 all'anno successivo, anche agli enti che hanno già usufruito dello slittamento annuale di cui alla legge n. 228/2012 e n. 147/2013.



10.18

AS 2237

Emendamento

Art. 10

Dopo il comma 8-sexies aggiungere il seguente:

8- septies. All'articolo 1, comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole "ad esclusione di quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147" sono soppresse.

Uras De Petris



10.20

AS 2237

ARTICOLO 10

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:

«8-septies. All'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2020".


MUCCHETTI

10.21

AS 2237

EMENDAMENTO

ART. 10

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:

"8-septies. Al comma 711 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il periodo: «Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento» è sostituito dal seguente: «Limitatamente agli anni 2016 e 2017, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento»."

D'ALÌ

[Signature] (MANDELLI)

NOTA: L'emendamento si propone di includere, per gli anni 2016 e 2017, il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel saldo di competenza tra le entrate finali e le spese finali. L'emendamento è volto, altresì, ad eliminare la penalizzazione che altrimenti subirebbero tutti gli enti nel 2017 per l'utilizzo dello strumento del fondo pluriennale vincolato, introdotto dai nuovi principi della contabilità armonizzata.



10.12

AS 2237

EMENDAMENTO

ART. 10

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:

"8-septies. All'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «del 2013 o del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2013 al 2015»."

D'ALÌ

[Signature] (MANIVELLI)

NOTA: l'emendamento reca deroghe per predissestati.



10.23

AS 2237

Emendamento

Art. 10

Dopo il comma 8-sexies aggiungere il seguente:

8- septies. All'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole "del 2013 o del 2014" sono sostituite dalle seguenti "degli anni dal 2013 al 2015"

Uras De Petris


10.24

AS 2237

EMENDAMENTO

ART. 10

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:

"8-septies. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, come modificato dall'articolo 10, comma 12-sexies della legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «per gli anni 2015 e 2016» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017, 2018 e 2019». All'onere di cui alla presente disposizione, quantificato in 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2017, 2018 e 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

D'ALÌ

GASPARRI

Alleanza (MANDELLI)

NOTA: l'emendamento reca proroga per l'estensione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare ai grandi invalidi di guerra.



10.25

AS 2237

Emendamento

Art. 10

Dopo il comma 8-sexies aggiungere il seguente:

8-septies. All'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2015/2016 " sono sostituite dalle seguenti: "il regolare svolgimento delle attività didattiche negli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017"; le parole "31 luglio 2016" sono sostituite dalle seguenti "il 31 luglio 2017";
- b) al comma 2-ter le parole: " per l'anno 2015" sono sostituite dalle parole: " per ciascuno degli anni 2015 e 2016."

Conseguentemente:

- 1) all'articolo 1, comma 919 della legge 28 dicembre 2013, n. 208, le parole: pari a 5,5 per cento sono sostituite dalle seguenti: pari a 7,5 per cento;
- 2) all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

Petraglia De Petris Uras


10.26

AS 2237

EMENDAMENTO

ART. 10

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:

"8-septies. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: «1o febbraio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1o febbraio 2017»."

D'ALÌ

[Signature] (MANDELLI)

NOTA: L'emendamento è volto a prorogare al 1° febbraio 2017 il termine entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, promuove l'effettuazione di operazioni di pagamento basate su carta di debito o di credito per i pagamenti di importo contenuto, ovvero inferiori a 5 euro.



10.29

AS. 2237
EMENDAMENTO

Dopo R comma 6 bis,

ARTICOLO 10

Aggiungere infine il seguente comma:

«8-septies. Anche per l'esercizio 2016, le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 40, del decreto legislativo 118/2011 sono valide con riferimento alla copertura degli investimenti autorizzati.»

COMAROLI

Comaroli

10.28

AS 2237

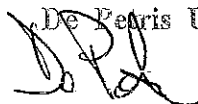
Emendamento

Art. 10

Dopo il comma 8-sexies aggiungere il seguente:

8-septies Limitatamente all'esercizio finanziario 2016, le Province possono utilizzare il 50% dei proventi derivanti da alienazione di beni disponibili e partecipazioni finanziarie senza vincoli di destinazione.

De Febris Uras



10.28

AS. 2237
EMENDAMENTO

Dopo il comma 8 - segue, e

ARTICOLO 10

~~Aggiungere infine~~ il seguente comma:

«8-septies. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli Organismi Pagatori regionali costituiti in attuazione dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) e aiuti nazionali (statali e regionali) correlati, applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili" in accordo e nei tempi previsti per l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA.»

COMAROLI

Comal



AS 2237

EMENDAMENTO

ART. 10

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

"ART. 10-bis:

1. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «per i periodi contributivi maturati dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per i periodi contributivi maturati dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2017»."

D'ALÌ



(MANDELLI)

NOTA: l'emendamento reca proroga per esonero pagamento del contributo aggiuntivo a tutte le attività stagionali.



10.0.1

1034

AS 2237

EMENDAMENTO

ART. 10

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

"ART. 10-bis.

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2013-2016».

2. All'attuazione delle misure di cui al comma precedente per il 2016 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 151, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti dell'importo di 40 milioni di euro."

D'ALÌ

Alu (MANDELLI)

NOTA: La proposta è diretta a mantenere l'esclusione, anche per l'anno 2016, dal versamento del contributo a carico del datore di lavoro, pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpl per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (c.d. ticket licenziamento) nelle ipotesi di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali previste dai CCNL, e di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.



10.0.2

10.0.3

AS 2237

EMENDAMENTO

ART. 10

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

"ART. 10-bis. (Proroga dell'esonero dal pagamento della «tassa di licenziamento» per i cambi di appalto).

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2013-2016». All'attuazione della misura di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 151, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti delle risorse necessarie."

D'ALÌ

[Signature]

[Signature] (MANDELLI)

NOTA: l'emendamento reca proroga dell'esonero dal pagamento della tassa di licenziamento per i cambi di appalto.



10.0.3

10.33

AS 2237

EMENDAMENTO

ART. 10

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Proroga dell'esonero dal pagamento della «tassa di licenziamento» per i cambi di appalto).

All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2013-2016,».

D'ALÌ

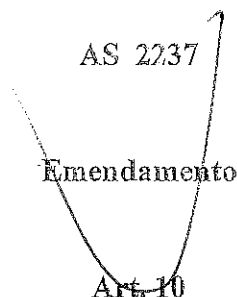
[Signature] (MANDELLI)

NOTA: l'emendamento reca proroga dell'esonero dal pagamento della tassa di licenziamento per i cambi di appalto.



10.0.4

1034



Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

10-bis

(Proroga di termini in materia di occupazione)

1. L'articolo 2-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 1, è sostituito dal seguente:

“Art. 2-bis *Proroga di interventi in materia di contratti di solidarietà*. 1. L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato fino all'anno 2020, nel limite di 50 milioni di euro per ciascun anno. A tal fine, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti in forza di contratti di solidarietà stipulati in ciascuno degli anni dal 2014 al 2020. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno fino al 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. “

Uras De Petris

10.0.5

10.33

AS 2237

Emendamento

Art. 10

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

10-bis

(Proroga di termini in materia previdenziale)

1. Il comma 281 dell'articolo 1, della legge n. 208 del 2015, è sostituito dal seguente: "La sperimentazione di cui di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è prorogata fino al 31 dicembre 2018. La facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa a tutte le lavoratrici che, ai fini dell'accesso al predetto regime, abbiano maturato entro il 31 dicembre 2018 i soli requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla stessa disposizione, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione."

Conseguentemente:

- 1) All'articolo 1, comma 919 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: pari a 5,5 per cento sono sostituite dalle seguenti: pari a 7,5 per cento;
- 2) Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
 - b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
- 3) All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento».

De Petris Uras


10.0.6

12/3/16

AS. 2237
EMENDAMENTO

ARTICOLO 10

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Articolo 10-bis. (Proroga dell'esonero del pagamento del contributo aggiuntivo) - 1. All'articolo 2, comma 29 della Legge n. 92/2012 le parole: "per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017".»

Conseguentemente:

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 7 milioni a decorrere per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

COMAROLI

Comaroli

10.0.7



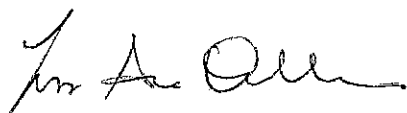
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Proroga termini in materia previdenziale)

1. all'articolo 47 del decreto legge 24 novembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 5 è sostituito con il seguente: «I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro il 1 marzo 2017, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.».
 - b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Ai lavoratori ex esposti all'amianto, collocati in trattamento di quiescenza prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, è corrisposta una somma una tantum a titolo di indennizzo, pari a 1000 euro per ogni anno di esposizione.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo determinati, in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n.282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

ORELLANA



10.0.8

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«**1-bis.** Al fine di garantire gli interventi di sostegno in favore delle imprese colpite da eventi calamitosi e alluvionali negli anni 2014 e 2015, anche riconducibili ai cambiamenti climatici manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità, è autorizzata la spesa di 190 milioni di euro entro il 31 dicembre 2016.

1-ter. Le risorse di cui al comma 1-bis destinate:

a) per 50 milioni di euro per gli eventi calamitosi e alluvionali del luglio 2015 avvenuti in Veneto;

b) per 50 milioni di euro per gli eventi calamitosi e alluvionali dell'ottobre 2015 che hanno colpito la Provincia di Benevento;

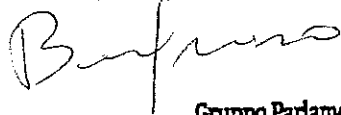
c) per 50 milioni di euro per gli eventi calamitosi e alluvionali del 2014 e 2015 che hanno colpito le province di Bari e Foggia.

1-quater. Le risorse, come ripartite dal comma 1-bis, sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli fini di cui al comma 1-bis, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi o alluvionali manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale, sostenute dalle imprese e dagli esercenti le arti e le professioni nell'esercizio di competenza determinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

Conseguentemente:

Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 150 milioni per l'anno 2016.

Bonfrisco, Bruni, Milo



Gruppo Parlamentare Conservatori e Riformisti Italiani
Ufficio Legislativo

11.1

ARTICOLO 11

Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:

— x inserire

3-quater. *All'articolo 2, comma 4, del DECRETO-LEGGE 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 2016, n. 9, dopo le parole: «successivamente trasferiti alla Regione Campania» inserire le seguenti: «di cui il 20 per cento destinati al pagamento entro il 31 dicembre 2016, dei contratti di locazione dei siti di stoccaggio dei rifiuti di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo,».*

MILO



Gruppo Parlamentare Conservatori e Riformisti Italiani
Ufficio Legislativo

M.2

AS 2237

EMENDAMENTO

ART. 11

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-sexies. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti per i quali, nel corso del secondo semestre 2014, sia stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza di eccezionali avversità atmosferiche, il termine per l'affidamento dei lavori per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è prorogato al 31 marzo 2016.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle eventuali economie rilevate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto 5 agosto 2015 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

PARENTE

Parente

ANGIONI

ESPOSITO

MANASSERO

SOLLO

FAVERO

D'ADDA

FABBRI

SCALIA

PEZZOPANE

MATTESINI

ORRÙ

AMATI

Al. 3

AS 2237

EMENDAMENTO

ART. 11

live!
Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

— x situata

3-sexies. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per l'accesso dall'esterno, vigenti alla data di conversione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2017.

PARENTE

Parente

PEZZOPANE

ORRÙ

FAVERO

11.4

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE 2237

ART. 11.

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-sexies. Al comma 9-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI,
MANGILI

Moronese

11.5

AS. 2237
EMENDAMENTO

ARTICOLO 11

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis. (Proroga disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti "tutto compreso") -

1. All'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79, recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017".

2. Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n.115, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera a), le parole "l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017"

al comma 2 le parole: "entro il 31 dicembre 2015", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2016".»

COMAROLI



EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE 2237

ART. 11-bis.

Sopprimere l'articolo.

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI,
MANGILI

Nugnes

11-bis. 1

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE 2237

ART. 11-bis.

Sopprimere il comma 3.

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI,
MANGILI

Martelli

11-bis. 2

AS 2237

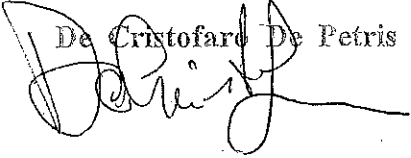
Emendamento

Art. 11-bis

Al comma 3, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

c). il comma 13-quater, è sostituito dal seguente:

<<13-quater. Con decorrenza dalla data di nomina, secondo quanto disposto dal precedente comma 5, il Commissario straordinario di Governo, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione, subentra, ai sensi dell'articolo 2112 c.c., in tutti i contratti di lavoro dipendente facenti capo alla Bagnolifutura SpA alla data della dichiarazione del fallimento, con la sola eccezione di quelli per i quali si sia già perfezionata la procedura di mobilità di cui all'articolo 1, commi 563 e seguenti della 147 del 2013. Il Commissario Straordinario, con decorrenza dalla data legge n. di nomina del Soggetto Attuatore, di cui al comma 6, trasferirà a quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 2112 c.c., tutti i contratti di lavoro in cui era subentrato>>.”

De Cristofaro De Petris Uras


11-bis. 3

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE 2237

ART. 12.

Sopprimere il comma 1.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Crimi

12.1

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE 2237

ART. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: "31 dicembre 2016" con le seguenti: "30 giugno 2016"

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Endrizzi

12.2

AS. 2237
EMENDAMENTO

Art.12

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

<<Art.12-bis. 1. Al comma 265 dell'articolo unico della legge 30 dicembre 2015, n.208, lettera a), le parole "entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi dalla fine dello stesso periodo" e le parole: "con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione" con le seguenti: "con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione".

2. Agli oneri conseguenti, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.>>.

COMAROLI



12.0.1

AS. 2237
EMENDAMENTO

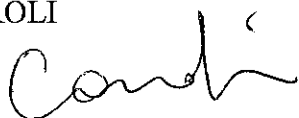
Art.12

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

<<Art.12. - 1.All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.» In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1° settembre 2015, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al presente comma il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.

2. E' istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.>>

COMAROLI



12.0.2

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE 2237

ART. 12-quater.

Sopprimere l'articolo

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Crimi

12-QUATER . 1

A.S. 2237

Emendamento

Art. 12-quater

Dopo l'articolo 12-quater inserire il seguente articolo:

"Art. 12-quinquies.

1. Al fine di consentire la piena operatività del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, le votazioni per il rinnovo di tutti i Consigli territoriali dell'Ordine degli Psicologi attualmente in carica si svolgeranno contemporaneamente nel periodo tra il 10 gennaio ed il 31 marzo dell'anno successivo alla scadenza dell'ultimo Consiglio territoriale attualmente in carica. I Consigli territoriali ovvero il Consiglio Nazionale in carica che dovessero scadere in un periodo antecedente a quello indicato, sono prorogati fino alla conclusione delle fasi elettorali sopra indicate.

2. "All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11 le parole "un terzo" sono sostituite con "un quinto";

b) al comma 12, le parole "qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto" sono sostituite con "qualunque sia stato il numero dei votanti".

DE BIASI



12-quater. o. 1

EMENDAMENTO

ART. 12

Dopo l'articolo 12-quater, aggiungere il seguente:

"ART. 12-quiues. (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

1. Al fine di garantire la maggiore tutela dei dati personali degli utenti degli istituti di patronato, all'articolo 1, comma 310, lettera e) capoverso c-bis, della legge-23 dicembre 2014, n. 190, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2017»."

D'ALÌ

[Signature] *[Signature]* (PANDOLFI)
NOTA: L'emendamento stabilisce una proroga (dal 2014 al 2017) alla disposizione secondo la quale l'istituto di patronato e di assistenza sociale è sciolto nel momento in cui abbia realizzato per due anni consecutivi attività rilevante (ai fini del finanziamento di cui all'articolo 13, comma 7, lettera b), sia in Italia sia all'estero, in una quota percentuale accertata in via definitiva dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali inferiore all'1,5 per cento del totale.



12-quater. 0.2

EMENDAMENTO

ART. 12

Dopo l'articolo 12-quater, aggiungere il seguente:

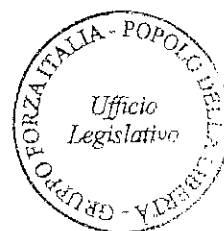
"ART. 12-qui quies.

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2013-2016»."

D'ALÌ

Allo (MANDELLI)

NOTA: L'emendamento intende confermare, per un ulteriore anno, l'esenzione del pagamento del contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della Legge n. 92 del 2012 (c.d. contributo di licenziamento), per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per completamento delle attività e chiusura del cantiere nel settore delle costruzioni edili.



12-quater. o. 3